



COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

PROVINCIA DI BRESCIA

NOTA INTEGRATIVA

*Allegato al bilancio di previsione
2019-2021*

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2019-2021 da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nella tabella n°1 sono:

Il principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

ENTRATA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Fondo di cassa all' 01/01/2018	0,00	1.421.909,40	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	63.568,15	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	392.527,33	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.148.300,00	2.573.986,55	2.078.900,00	2.081.400,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.354.900,00	1.586.732,86	1.337.550,00	1.293.500,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	913.450,00	1.277.278,96	847.210,00	855.631,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.725.512,00	1.850.512,00	480.850,00	962.050,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	966.900,00	966.900,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.931.400,00	1.932.784,72	1.931.400,00	1.931.400,00
Totale		9.496.557,48	11.610.104,49	6.675.910,00	7.123.981,00

SPESA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
TITOLO 1	Spese correnti	4.407.118,15	5.366.777,16	4.065.660,00	4.053.131,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.998.039,33	2.320.535,82	480.850,00	962.050,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	193.100,00	193.100,00	198.000,00	177.400,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	966.900,00	966.900,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.931.400,00	2.034.726,26	1.931.400,00	1.931.400,00
Totale		9.496.557,48	10.882.039,24	6.675.910,00	7.136.981,00

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1°(spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

La parte corrente del bilancio presenta il seguente equilibrio:

EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021- PARTE CORRENTE

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	€ 63.568,15		
ENTRATA CORRENTE			
TITOLO 1°	€ 2.148.300,00	€ 2.078.900,00	€ 2.081.400,00
TITOLO 2°	€ 1.354.900,00	€ 1.337.550,00	€ 1.293.500,00
TITOLO 3°	€ 913.450,00	€ 847.210,00	€ 855.631,00
TOTALE ENTRATA TIT. 1° - 2° - 3°	€ 4.416.650,00	€ 4.263.660,00	€ 4.230.531,00
TOTALE ENTRATA CORRENTE	€ 4.480.218,15	€ 4.263.660,00	€ 4.230.531,00
SPESA CORRENTE			
TITOLO 1°	€ 4.407.118,15	€ 4.065.660,00	€ 4.053.131,00
TITOLO 4° RIMB. QUOTA CAPITALE MUTUI	€ 193.100,00	€ 198.000,00	€ 177.400,00
TOTALE SPESA CORRENTE	€ 4.600.218,15	€ 4.263.660,00	€ 4.230.531,00
EQUILIBRIO PARTE CORRENTE	-€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrate c/capitale a sostegno parte corrente:

ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

La parte in conto capitale del bilancio presenta il seguente equilibrio:

EQUILIBRI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021- PARTE CAPITALE

	2019	2020	2021
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE C/CAPITALE	€ 392.527,33		
ENTRATA C/CAPITALE			
TITOLO 4° Entrate in conto capitale	€ 1.725.512,00	€ 480.850,00	€ 962.050,00
TITOLO 6° Accensione prestiti			
TOTALE ENTRATA TIT. 4° - 6°	€ 1.725.512,00	€ 480.850,00	€ 962.050,00
TOTALE ENTRATA C/CAPITALE	€ 2.118.039,33	€ 480.850,00	€ 962.050,00
SPESA C/CAPITALE			
TITOLO 2°	€ 1.998.039,33	€ 480.850,00	€ 962.050,00
TOTALE SPESA C/CAPITALE	€ 1.998.039,33	€ 480.850,00	€ 962.050,00
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate c/capitale a sostegno parte corrente			
oneri a sostegno parte corrente	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO PARTE CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art.3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

I commi 1015-1018, della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) anziché determinare l'attesa riduzione generalizzata dell'incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l'aumento dall'attuale 75% all'80% (rispetto all'85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Il minor aumento dell'accantonamento è applicabile in corso d'anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutate dal comma precedente:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell'importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- b) il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento ad FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o non hanno inviato nei mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).

La facoltà di ridurre la quota di accantonamento al FCDE (dall'85% all'80%) in presenza delle condizioni previste dai commi 1015-1017 comporta un onere per la finanza pubblica, quantificato in 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto. Sulla base di questa quantificazione e della stima IFEL degli effetti del passaggio dal 75 all'85% di accantonamento minimo, pari a 440 mln. di euro, la stretta finanziaria in termini di minore capacità di spesa dei Comuni per il 2019 è valutabile in oltre 400 milioni di euro.

La tabella dimostrativa del Fondo Crediti di Dubbia esigibilità è allegata al Bilancio di previsione 2019-2021

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

3. Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di €. 2.300,00 che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell'esercizio precedente per l'indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2018 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2019-2021 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Al risultato del tutto provvisorio sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione come di seguito indicato.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2018
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)
Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017	
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	1.017.624,83
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	134.034,99
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2018	5.522.184,85
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	5.558.214,11
(-) Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018	59.934,61
(+) Incremento dei residui attivi già verificatesi 2018	475,14
(+) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018	51.591,20
(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019	1.107.762,29
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(+/-) Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-/+) Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2018	456.095,48
(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2018 (2)	651.666,81
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2018 (4)	69.800,00
- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
- Fondo contenzioso (5)	0,00
- Altri accantonamenti (5)	11.500,00
B) Totale parte accantonata	81.300,00
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Altri vincoli	18.300,00
C) Totale parte vincolata	18.300,00
Parte destinata agli investimenti	120.000,00
D) Totale destinata agli investimenti	120.000,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	432.066,81
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016:	
Utilizzo quota vincolata	
- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) Fondo pluriennale vincolato (FPV) per i lavori pubblici (commi 909-911)

La modifica normativa in tema di FPV, attesa dai funzionari degli enti territoriali, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate dal codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 2016) e recepisce le

conclusioni di un sottogruppo di lavoro costituito presso la Commissione Arconet incaricato di formulare integrazioni e correzioni all'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del decreto legislativo n. 118/2011. La natura delle proposte necessita di una modifica normativa, sulla cui base potrà essere emanato il decreto ministeriale di variazione del principio.

I commi 909-911 disciplinano tali modifiche. Nello specifico, i commi 909 e 910 modificano, rispettivamente, il decreto istitutivo dell'armonizzazione contabile (art. 56 comma 4 del d. lgs. 118 del 2011) e l'art. 183, comma 3 del TUEL, prevedendo che le economie delle spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite con decreto interministeriale di modifica dei principi contabili, da adottarsi entro il 30 aprile 2019, su proposta della Commissione Arconet. Il comma 911 modifica il comma 1-ter dell'articolo 200 del TUEL, prevedendo che per l'attività di investimento che comporta impegni di spesa in scadenza su più esercizi finanziari, deve essere dato specificamente atto, al momento dell'attivazione del primo impegno, di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 (attualmente si fa invece riferimento al piano delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

La tabella dimostrativa del Fondo Pluriennale Vincolato è allegata al Bilancio di previsione 2019-2021

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Gli interventi in conto capitale, per il triennio 2019/2021, ammontano rispettivamente: a €. 1.998.039,33 per l'anno 2019; €. 480.850,00 per l'anno 2020 e €. 963.300,00 per l'anno 2021. Si riporta l'elenco degli interventi previsti nel triennio 2019/2021;

ANNO 2019

CAP.	ART.	OPERA	TOTALE OPERE	TOTALE CAPITOLI
14210	1	ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14791	1	ADEGUAMENTO SISMICO COLONIA VIA BERINGA	€ 98.000,00	€ 499.378,40
14791	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI	€ 80.000,00	
14791	1	SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE	€ 40.000,00	
14791	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	€ 20.000,00	
14791	1	RIQUALIFICAZIONE CENTRO CULTURALE	€ 244.400,00	
14791	1	MANUTENZIONE ESTERNA EDIFICIO MATERNA E NIDO	€ 10.000,00	
14791	1	INCARICO SUPPORTO RUP RIQUALIF.ENERG.AVV.SABBIONI	€ 5.075,20	
14791	1	STUDIO FATTIBILITA' ING. GERARDINI MICHELE	€ 1.903,20	
14792	1	ADEGUAM.BARRIERE ARCH.	€ 17.360,00	€ 17.360,00
14793	1	ADEGUAMENTO EDIFICI D.LGS. 81/2008 E DPR 151/2011	€ 30.000,00	€ 30.000,00
14940	1	FONDO EDIFICI CULTO	€ 5.952,00	€ 5.952,00
17700	1	ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE	€ 21.000,00	€ 21.000,00
17800	1	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	€ 10.000,00	€ 13.268,99
17800	1	ARRESI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - PRISMA SRL	€ 3.268,99	
19600	1	REALIZZAZIONE PALESTRA CFP	€ 500.000,00	€ 500.000,00
21301	1	INTERV. STRAORD.VIABILITA' AGRO SILVO PAST.	€ 50.000,00	€ 310.000,00
21301	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	€ 90.000,00	
21301	1	PASSAGGIO PEDONALE SCUOLA MATERNA - MEDIA	€ 20.000,00	
21301	1	ROTATORIA VIA GALILEI VIA POZZE	€ 150.000,00	
21302	1	ASFALTATURE	€ 48.000,00	€ 222.744,00
21302	1	ASFALTATURE 2018	€ 149.970,00	
21302	1	ASFALTATURE 2017 C.B.C. COSTRUZIONI	€ 24.774,00	
21610	1	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
25401	1	PARCHI E VERDE PUBBLICO	€ 40.000,00	€ 70.800,00
25401	1	VIDEOSORVEGLIANZA	€ 10.000,00	
25401	1	POTATURE STRAORDINARIE	€ 20.800,00	
25403	1	INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 55.000,00
25403	1	INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE	€ 50.000,00	
25330	1	ULIMAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO	€ 160.000,00	€ 217.535,94
25330	1	RIFACIMENTO MAGAZZINO C/O CIMITERO - COPERT.TAROLI P.	€ 7.535,94	
25330	1	MANUTENZIONE CIMITERI	€ 50.000,00	
		TOTALE	€ 1.998.039,33	€ 1.998.039,33

ANNO 2020

CAP.	ART.	OPERA	TOTALE OPERA	TOTALE CAPITOLI
14210	1	ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14792	1	ADEGUAM.BARRIERE ARCH.	€ 19.250,00	€ 19.250,00
14940	1	FONDO EDIFICI CULTO	€ 6.600,00	€ 6.600,00
17800	1	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00
21301	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 60.000,00	€ 100.000,00
21301	1	MANUTENZ.STRAORD VIAB. AGRO SILVO PASTOR.	€ 40.000,00	
21302	1	ASFALTATURE E MANUTENZ.VIABILITA'	€ 50.000,00	€ 50.000,00
25401	1	PARCHI E VERDE PUBBLICO	€ 40.000,00	€ 40.000,00
25403	1	INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
25330	1	ULIMAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO	€ 200.000,00	€ 200.000,00
		TOTALE	€ 480.850,00	€ 480.850,00

ANNO 2021

CAP.	ART.	OPERA	TOTALE OPERE	TOTALE CAPITOLI
14210	1	ACQUISIZIONE ATTREZZ. UFFICI	€ 5.000,00	€ 5.000,00
14791	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.LI	€ 60.000,00	€ 60.000,00
14792	1	ADEGUAM.BARRIERE ARCH.	€ 5.250,00	€ 5.250,00
14940	1	FONDO EDIFICI CULTO	€ 1.800,00	€ 1.800,00
17800	1	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00
18200	1	RISTRUTTURAZ. AMPLIAM. SCUOLA MEDIA -1° STR	€ 300.000,00	€ 300.000,00
21301	1	MANUTENZ.STRAORD VIAB. AGRO SILVO PASTOR.	€ 40.000,00	€ 40.000,00
21302	1	ASFALTATURE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
21303	2	RIQUALIFIC. VIABILITA' ESTERNA MUNICIPIO	€ 400.000,00	€ 400.000,00
25401	1	PARCHI E VERDE PUBBLICO	€ 40.000,00	€ 40.000,00
25403	1	INTERVENTI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		TOTALE	€ 962.050,00	€ 962.050,00

Fonti di finanziamento degli investimenti

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento **esercizio 2019**, che ammontano complessivamente a **€ 1.998.039,33** esse sono costituite da:

FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ 271.312,00
URBANISTICA NEGOZIATA	€ 378.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	€ 305.400,00
CONTRIBUTO PROVINCIALE	€ 400.000,00
CONTRIBUTO CMVS	€ 88.000,00
CONTRIBUTO INVESTIMENTI	€ 70.000,00
ALIENAZIONE	€ 92.800,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 392.527,33
TOTALE	€ 1.998.039,33

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento **esercizio 2020**, che ammontano complessivamente a €. **480.850,00**, esse sono costituite da:

FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ 300.850,00
URBANISTICA NEGOZIATA	€ 100.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	€ 40.000,00
CONTRIBUTO CMVS	€ 40.000,00
TOTALE	€ 480.850,00

Per quanto attiene alle fonti di finanziamento **esercizio 2021**, che ammontano complessivamente a €. **962.050,00**, esse sono costituite da:

FONTI DI FINANZIAMENTO	IMPORTO
ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ 82.050,00
URBANISTICA NEGOZIATA	€ 100.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	€ 40.000,00
CONTRIBUTO CMVS	€ 40.000,00
CONTRIBUTI STATALI	€ 700.000,00
TOTALE	€ 962.050,00

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il pareggio di bilancio

Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) Abolizione del saldo di competenza a decorrere dal 2019.

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno prossimo, dunque, già in fase

previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "*in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*", desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata *una tantum* per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione *pro* FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi: prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità. Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi (co. 823). Relativamente al saldo finale di

competenza 2018 restano fermi solo gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno pertanto solo valore conoscitivo. La legge di bilancio esplicita l'abbandono delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. Restano purtroppo in vigore le sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017.

La nuova disciplina vale anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, mentre restano escluse le Regioni a statuto ordinario, che continueranno ad essere sottoposte al vincolo del saldo finale di competenza fino all'anno 2020 (co. 824).

Sulla base del nuovo assetto di finanza pubblica, viene abolita anche la norma che riconosceva agli enti colpiti dal sisma Centro Italia del 2016 la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione ed il debito per gli investimenti "connessi alla ricostruzione". Anche in questo caso rimangono in essere solo gli obblighi connessi alla certificazione degli investimenti realizzati per il biennio 2017-2018 (co. 825).

Il comma 826 prevede ad ulteriore copertura degli oneri derivanti dai commi che precedono, attingendo a risorse del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali, di cui al comma 122. Le coperture in questione (tra i 404 mln. di euro nel 2020 a importi annuali oscillanti tra 1,5 e 2 mld. di euro negli anni successivi) integrano quelle già disponibili per effetto degli stanziamenti di spazi finanziari (900 mln. per il 2019 e 800 mln. annui dal 2020 al 2023) ora non più necessari e per effetto del parziale blocco del "Bando Periferie" di cui al dl 91/2018.

La situazione di cassa

Il Comune di Villanuova sul Clisi ha mantenuto una solida situazione di nel corso dell'anno 2017 la consistenza di cassa si è ristabilizzata e l'Ente presenta all' 31/12/2017 un fondo di cassa pari ad €. 1.249.708,37 e, in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti nel corso d'anno 2018, è previsto un fondo di cassa finale pari a €. 1.421.909,40

Previsioni esercizi successivi al 2019 (2020-2021)

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti e impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi;
- in un contesto di risorse in diminuzione, il bilancio 2019-2020 è in grado di evidenziare in anticipo le difficoltà che l'Ente potrebbe incontrare in futuro e dovrebbe essere utilizzato in chiave programmatica per assumere decisioni e proporre soluzioni che comunque richiedono tempo per essere attuate.

Conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il D.Lgs. 118/2011 e di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).

In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione ed è stato valutato anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato ed eventualmente stanziato a bilancio, sia il risultato di amministrazione presunto che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riportate e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale

Villanuova sul Clisi, 11 gennaio 2019

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Lucia Baga**